

.....

La Spezia, data del protocollo

Alla c.a.

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER COMUNI E OPERATORI DEL SETTORE ZOOTECNICO PER LO
SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI**

premessa

Le carcasse di animali morti in allevamento sono definite dalla normativa comunitaria come (SOA) sottoprodotti di origine animale (omissis.... corpi interi o parti di animali o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano...). Tali sottoprodotti vengono suddivisi in categorie specifiche (1-2-3) in base al livello di rischio per la salute pubblica e degli animali (art. 8,9,10 del Reg. UE 1069/09).

Le categorie di rischio vengono definite in funzione del fatto che il sottoprodotto derivi da animali morti per malattie infettive, da specie sensibili a TSE o non sensibili a TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), che sia sospettata o confermata la presenza di sostanze proibite (es. farmaci vietati) o che si sospetti o siano presenti contaminanti ambientali.

In riferimento allo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento, tali sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 1 qualora si tratti di ruminanti (bovini ed ovi-caprini) in quanto contenenti materiale specifico a rischio TSE. Per quanto riguarda le altre specie di animali da allevamento, queste rientrano in una delle 3 categorie in cui sono suddivisi i SOA in base all'analisi del rischio, che pertanto andrà effettuata di volta in volta dal medico veterinario.

I SOA di categoria 1 e 2 che si originano negli allevamenti devono essere smaltiti nel più breve tempo possibile; in caso contrario, l'allevatore dovrà garantire che le carcasse non creino problemi per la salute pubblica, per gli altri animali presenti in allevamento o arrechino danni all'ambiente.

Le carcasse devono essere smaltite conformemente a quanto stabilito dall' art. 12-13-14 Reg. (CE) 1069/2009:

- :• in impianti di incenerimento o coincenerimento;
- in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, a seconda della tipologia di materiale conferito.

In deroga alle modalità di smaltimento sopra riportate, il Regolamento prevede la possibilità di interramento delle suddette carcasse nei seguenti casi:

a) difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi: in attuazione **dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)** del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite *incenerimento o sotterramento in loco* dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

b) insorgenza di malattia infettiva: per evitare la diffusione in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito *lo smaltimento in loco* dei sottoprodotti di origine animale (in attuazione **dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e)** del Regolamento (CE) 1069/2009).

c) zone isolate in attuazione **dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b)** del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite *incenerimento o sotterramento in zone isolate* dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio), categoria 2 e categoria 3;

Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

La Regione Liguria con DGR 687 del 14.06.2013 "Recepimento Accordo (Rep. Atti n.20/CU del 07/02/2013)" "Linee guida per l'applicazione del Reg UE n. 1069/09 " ha definito i requisiti aggiuntivi per l'identificazione delle *zone isolate* al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, dell'uomo ed i danni all'ambiente. *E' consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento di animali morti contenenti materiale specifico a rischio materiali di categoria 1), categoria 2) e categoria 3) nelle zone isolate.*

Individuazione delle zone isolate

In base a quanto riportato nell'articolo 15 del suddetto Accordo, le *caratteristiche delle "zone isolate"* sono le seguenti:

- 1) Non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina (in Liguria è presente circa lo 0.1% della popolazione nazionale) e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale (in Liguria è presente circa lo 0.3% della popolazione nazionale);
- 2) Caratterizzata dalla presenza di allevamenti (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa la raccolta degli animali morti e l'individuazione degli stessi.

iter per autorizzare le aree definite "zone isolate"

Le aree all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga di cui al precedente paragrafo sono *individuate dalla Regione*, su *proposta del Servizio Veterinario competente* per territorio, che deve fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), unitamente alla motivazione di tale scelta.

L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate, previa effettuazione degli accertamenti del caso. La Regione comunica al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come "isolate".

Visto che le caratteristiche zootecniche ed orografiche locali corrispondono ai requisiti di cui ai punti 1) e 2), sarebbe opportuna l'istituzione di "zone isolate", in particolare in quei comuni in cui si ha una apprezzabile presenza di allevamenti e che per caratteristiche del territorio con una certa probabilità ci si possa trovare nelle condizioni previste per le deroghe citate in premessa con particolare riferimento al punto a) (zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati)

In merito alla problematica sull'interramento in loco delle carcasse di animali morti in allevamento, *si ribadisce che la normativa di riferimento ammette la possibilità dello smaltimento dei SOA tramite incenerimento o sotterramento in loco, solo in deroga all'invio agli impianti di trasformazione.* Tale soluzione pertanto deve essere ritenuta straordinaria e dovrà essere possibile ricorrervi solo nei casi in cui le condizioni suindicate siano chiaramente ed oggettivamente dimostrate.

Modalità operative

A seguito di segnalazione da parte di un allevatore, del decesso di un animale in allevamento, viene attivata la S.C. Sanità Animale che procede ed escludere il sospetto di malattia infettiva/infestiva diffusiva ai sensi art.1 DPR 320/54 con particolare riferimento a sintomi riferibili alle TSE come previsto dal Reg. CE n°999/2001 e s.m..

La carcassa potrà essere smaltita ai sensi del Reg. 1069/09 in base alla categoria di rischio in impianti di incenerimento o coincenerimento o in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, oppure in deroga come riportato in premessa.

Pertanto l'allevatore potrà far intervenire una ditta specializzata autorizzata al trasporto per l'invio verso un impianto di incenerimento/coincenerimento o di trasformazione di categoria 1 o 2, oppure in deroga, se le condizioni lo prevedono, potrà richiedere, al comune competente sul luogo di decesso, l'autorizzazione all'interramento in loco oppure in zone isolate se preventivamente autorizzate. Comunicazione dell'avvenuto smaltimento (copia dell'ordinanza comunale di interramento oppure documento commerciale di trasporto per lo smaltimento della carcassa) dovrà pervenire alla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ) entro 15 giorni dalla data riportata sul verbale.

Casi particolari

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore della segnalazione del decesso al Servizio Veterinario competente per territorio

Equidi in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento in deroga tramite interrimento degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo, a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

autorizzazione all'interramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale (Sindaco), sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;

copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti per la cancellazione dalla BDN ed eventualmente permettere l'asportazione del microchip;

certificato redatto da un medico veterinario nella quali si attesti la causa di morte.

Smaltimento carcasse animali da compagnia in attuazione **dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)** del Regolamento (CE) 1069/2009 è prevista la possibilità dello smaltimento tramite interrimento dei propri animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali); nel caso questo non sia possibile, si può ricorrere alla termodistruzione presso impianti riconosciuti ai sensi della normativa.

Smaltimento carcasse animali selvatici

Questi animali sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1069/2009, a meno che siano affetti o si sospetti siano affetti da una malattia infettiva diffusiva; nel qual caso rientrano nella categoria a più alto rischio, ossia cat. 1 (in tal caso lo smaltimento dovrà avvenire come sopra riportato per le specie domestiche d'allevamento).

Pertanto, salvo quest'ultimo caso si può procedere allo smaltimento attraverso il conferimento come rifiuti solidi urbani, oppure destinare le carcasse all'interramento o alla termodistruzione a spese del Comune sul cui territorio è stata rinvenuta la carcassa.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento del problema.

Il Resp. S.S.D. Igiene degli Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche
dott. Stefano Lodovichetti